

STATUTO

ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN STRADA
OSTIGLIESE 22

Numero REA: MN - 156041

Codice fiscale: 01388880203

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2005 - Statuto completo;	2
---	---

Acc. B al N. 71190 di Dep.

STATUTO DELLA "ARIANNA" SOCIETA' COOPERATIVA
- ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

E' costituita con sede nel Comune di Mantova, la SOCIETA' COOPERATIVA denominata:

"ARIANNA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2

La cooperativa ha durata di anni 90 (NOVANTA) a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

Art. 3

SCOPO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre:

Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dall'art. 1, I° comma lettera (B), della legge 381 del 08 novembre 1991. Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti degli istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e 47 bis, 47 ter e 48, della legge 26 luglio 1975 n° 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n° 663 e leggi successive. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il

Ministero della Sanità, con il Ministero dell'Interno e con il Ministero degli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577 e successive modificazioni. La condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La Cooperativa attribuisce al termine "Svantaggiato" il significato di "Persona con potenzialità fisiche, psichiche, sensoriali e morali ancora inesprese con libertà e compiutezza, a causa di contingenti e perseveranti fattori ambientali e personali che non ne permettono la sua piena e dignitosa espressione umana". "Persona indigente, non in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia e che vive, involontariamente, una reale situazione di ingiustizia sociale". "Persona perseguitata, succube di situazioni ambientali che ne impediscono fisicamente e/o moralmente la libera e dignitosa espressione umana".

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, di svolgere in modo organizzato e senza fine di lucro una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, professionale delle persone, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di quelle che si trovano in stato di bisogno o emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, morali e materiali, dei soci (chiunque può essere socio della cooperativa senza discriminazione) e di terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alle attività della Cooperativa.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza alle quali appartiene nell'ambito delle leggi italiane e dei regolamenti comunitari vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e della democrazia compiuta, senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle associazioni nazionali ed internazionali di categoria e ad altri organismi economici, sindacali, culturali, sociali e morali che si propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro, culturali, sociali di servizi e di ricerca.

La cooperativa si prefigge lo scopo di prevenire il disagio, in particolare giovanile, attraverso:

La motivazione delle persone sulla base della condivisione dei principi e valori della sussidiarietà e solidarietà;

L'azione comportamentale dei propri soci rivolta alla concreta applicazione dei valori di libertà e giustizia sociale;

La divulgazione dei principi e valori suddetti al fine di creare sia all'interno della cooperativa che nell'ambiente esterno, solide basi di crescita e riferimento sociale;

La denuncia delle realtà esistenti, tendenti a creare situazioni di disagio sociale, ghettizzazione e sfruttamento della persona e del libero pensiero;

Il riconoscimento della persona attraverso la valorizzazione delle peculiari aspettative e capacità operative nel pieno e basilare rispetto della libertà altrui;

L'agevolazione della democratica espressione dell'individuo attraverso il concreto aiuto alla creazione ed alla solida crescita di nuove Società od associazioni senza fini di lucro, di piccole dimensioni ed autonoma e libera capacità imprenditoriale, rifacentesi ai principi suesposti;

L'aiuto alle persone in difficoltà anche attraverso il coinvolgimento delle rispettive famiglie, in una realtà operativa che si ritrovi nei valori di solidarietà, sussidiarietà, libertà e giustizia sociale.

Quanto sopra esposto attraverso anche:

L'inserimento della propria azione all'interno di una rete integrata e diversificata di servizi presenti sul territorio e tendenti alla valorizzazione della persona umana ed alla soluzione dei problemi economici e sociali;
L'inserimento della propria azione all'interno di una rete integrata e diversificata di servizi, in collaborazione con similari strutture pubbliche o private, al fine di agevolare e promuovere una corretta strategia di prevenzione del disagio nell'ambito Europeo;
Lo svolgimento della propria azione nel pieno rispetto dell'ambiente naturale, perseguendo sempre più la salvaguardia ed il miglioramento di tale ambiente e della qualità della vita;
Un'azione che favorisca e promuova l'informazione aperta e completa all'interno ed all'esterno della Società.

Per il raggiungimento del proprio scopo la cooperativa potrà attuare le seguenti attività:

Art. 4

OGGETTO

La cooperativa ha per oggetto:

- a) La lavorazione dei sottoprodotti da macellazione della carne, compresa la commercializzazione anche previa confezione.
- b) La prestazione di mano d'opera qualificata, data per lavori acquisiti sia in proprio, sia in conto terzi, nelle forme di subappalto, di cottimo fiduciario, in economia di lavoro per opere edili ed affini, impiantistica, cottimi industriali, lavori di artigianato, applicazioni tecniche, facchinaggio, manovalanza, traslochi, sgombero cantine solai e garage, pronto intervento per riparazioni, manutenzioni, prestazioni stagionali nelle aziende agricole per la preparazione delle colture e la raccolta delle stesse.
- c) Assumere la concessione in appalto, subappalto, cottimo fiduciario e in economia di lavori, costruzioni edilizie civili ed industriali, opere murarie ed in cemento armato in genere, costruzioni artigianali, stradali, di bonifica e di difesa idraulica, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, lavori generali di costruzione di edifici, posa in opera di coperture e costruzione di tetti di edifici, comprese le relative ossature, lavori di impermeabilizzazione, lavori di isolamento in edifici o altre opere in costruzione, lavori di intonacatura e stuccatura, rivestimento pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili ed altri lavori di completamento degli edifici, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, servizi di segnaletica orizzontale per superfici stradali e delimitazioni zone di parcheggio, installazione cartelli segnaletici stradali e articoli di arredo urbano, servizi e forniture anche dallo Stato, da Enti Pubblici anche locali, nonché da Privati.
- d) Assumere appalti anche per la esecuzione di impianti di depurazione, fognature e di difesa ecologica in genere, oltre che impianti per la distribuzione dei gas e acquedotti, la costruzione ed il restauro di opere d'arte.
- e) Ristorazione con somministrazione e preparazione cibi da asporto, catering e banqueting, commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimenti e bevande, preparazione di cibi preparati e prodotti alimentari vari, produzione di prodotti di panetteria fresca prodotti da forno e pasticceria, fette biscottate, biscotti pasticceria e panetteria secchi e conservati, lavorazioni e conservazioni di frutta ed ortaggi.
- f) Acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto prodotti e materiali per l'edilizia, per la casa, ferramenta e simili.
- g) Gestire officine per la produzione e l'assemblaggio di carpenteria metallica pesante e leggera, serramenti in ferro, altre leghe metalliche, nonché per la riparazione di automezzi, macchinari per il movimento di terra, autogrù ecc., propri e per conto terzi, stiratura a freddo del ferro e dell'acciaio, laminazione a freddo di nastri di ferro e di acciaio, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e acciaio, trafilatura a freddo di ferro e acciaio, fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e parti di strutture, fabbricazione di porte, finestre e telai

imposte scale e cancelli in metallo, trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale.

h) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

i) Il reperimento, la lavorazione, confezione, trasporto e commercializzazione di masserizie, indumenti, vettovaglie, pezzame, carta e rottami in genere, raccolta e smaltimento rifiuti solidi, trattamento di rottami e cascami senza vero processo di trasformazione, smontaggio automobili, macchine, computer, cernita e riduzione residui carta, tessili, plastica, legno, finalizzato alla vendita, trattamento rifiuti organici finalizzati al compostaggio, recupero e preparazione per riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici, produzione di compost.

j) La produzione, lavorazione, assemblaggio, confezione, trasporto e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti alla attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non (settori dell'abbigliamento, calzaturiero, cuoio e pellami, elettronica, elettrotecnica, meccanica, materie plastiche, lavorazione e confezione dei prodotti dell'agricoltura, alimentari, modifica e riparazione di articoli di vestiario, finissaggio degli articoli di vestiario.

k) Conduzione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture od attività suddetta

l) Erogazione di servizi di: manutenzione del verde progettazione e realizzazione di giardini e spazi verdi vari, gestione di parcheggi e autorimesse, servizi di imballaggio di generi non alimentari, spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi, servizi di cura animali da compagnia, pensione, toelettatura, addestramento, custodia, esclusi i servizi veterinari, presa in pensione di bestiame, assistenza sociale in genere e servizio domestico a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali: Comuni Province e Regioni. La cooperativa può partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

m) Produzione e relativo commercio anche elettronico di articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa, vestiario, mobili per interni, articoli monouso in carta, plastica ed altri materiali, articoli in vimini bambù e paglia, lavori di intreccio con materiali vari, cornici, opere di pittura e ceramiche ed altri oggetti d'arredamento, lavori di intaglio, intarsio, laccatura e lucidatura materiali vari, articoli di vetro, tappeti ed arazzi, articoli da regalo in cartapesta ed altri materiali, biancheria da corredo in genere, bomboniere, souvenirs, giocattoli e modellismo, articoli religiosi;

n) Produzione di archivi unici informatici e relativo commercio anche elettronico di audiovisivi e materiale informativo relativo alle attività svolte;

o) Servizi di restauro e decorazione di mobili e arredi, affreschi, statue, monumenti ed opere pittoriche varie, oggetti d'arredamento e ornamento vari. Servizi di legatoria e rilegatoria libri, registri e simili;

p) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione strutture sociali, commerciali, industriali e di civile abitazione ivi compresi ambienti storici, monumenti, oggetti di valore artistico e culturale;

q) Gestione di musei, mostre, pinacoteche, ambienti storici e culturali in genere;

r) Servizi di trasporto, recupero e riciclaggio di carte e rifiuti vari per produzione di composto organico ed inoltre a centri autorizzati di smaltimento rifiuti, ivi compresa la gestione di piazzole ecologiche, servizi di nettezza urbana, servizi di demolizione macchinari, attrezzature in genere, recupero legno da demolizione mobili ed altri oggetti o composti di legno;

s) Servizio di mensa interna, ristorazione conto terzi e conto proprio, anche con unità mobili per fiere, feste e manifestazioni;

t) Servizi di editoria elettronica e tipografica, lavori litotipografici e poligrafici e cartotecnica ed affini;

u) Stampa e diffusione di giornale, gestione di servizi di comunicazione esterna, postale e telematica, affiggere manifesti, volantinaggio e servizio di pony express, per Enti pubblici e privati in genere;

v) Attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare e avvalorare le risorse, le occasioni formative e di lavoro, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali e del lavoro, in collaborazione con Enti e strutture private, attraverso:

- Indagini conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali in stretta connessione con la promozione del lavoro;
- Iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ai beni ed alle attività culturali e lavorative;
- Iniziative per recuperare ed avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche del mondo popolare in Lombardia e nel resto d'Italia ed in Europa;
- Ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione culturale e del lavoro, anche attraverso supporti editoriali, diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo, che rientrino nella specificità delle attività della Cooperativa;
- Convegni, mostre, rassegne;
- Corsi d'istruzione tecnico-professionale, di qualificazione e perfezionamento, attinenti e non, alle attività lavorative svolte dalla Cooperativa;
- Attività formativa indirizzata alla effettuazione di corsi di orientamento al lavoro.

z) La gestione di impianti di distribuzione carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini, accessori per autoveicoli e per l'automobilista ed altri prodotti annessi e connessi nonché la gestione di attività collaterali connesse all'impianto quali il bar per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di articoli specifici per automezzi, merci e servizi specifici per l'automobilista; La gestione di autolavaggio;

x) La gestione di strutture con impianti gioco, la gestione di piscine e attività connesse e collaterali, quali il bar per la somministrazione di alimenti e bevande;

y) Promuovere progetti e gestire opportunità lavorative propedeutiche e di servizio alle attività lavorative sopraindicate;

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.° 59 ed eventuali successive norme modificative od integrative.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono una attività analoga e comunque accessoria all'attività sociale;
- b) Dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) Concedere avvalli cambiari, fidejussori, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci e agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

e) Agevolare la costituzione di cooperative, con sovvenzioni, finanziamento, fidejussioni, concessione di mutui, o partecipazioni;

f) Curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni od associazioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

TITOLO III Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si dissolve.

Possono essere soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età "salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto della autorità giudiziaria o per legge", che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. In deroga a quanto precede possono essere annessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo delle attività delle cooperative. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, dopo l'ammissione. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' prevista la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari vengono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 3 del presente Statuto, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa, ed il loro numero deve mantenersi, in rapporto percentuale con i soci operatori normodotati, come previsto dalla legge 381/91 e successive modificazioni od integrazioni e da regolamenti o circolari esplicative emanate dal Ministero del lavoro e previdenza sociale o dall'INPS.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche pubbliche e private.

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis (ISPEZIONE LIBRI SOCIALI) del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13. del presente statuto: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'artt. 6 e 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- Indicazione della effettiva attività di lavoro esercitata;
- L'ammontare della azione che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti massimi fissati dalla legge;
- Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- L'eventuale volontà espressa ad iscriversi come socio volontario, socio sovventore o socio cooperatore.

La domanda di ammissione da parte di ente, associazione o persona giuridica dovrà precisare:

- a) Denominazione, sede, attività;
- b) Delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) Caratteristiche ed entità degli associati;
- d) Azioni da sottoscrivere.

Allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione che preveda il finanziamento e lo sviluppo della attività di cooperative sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza di requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicato, delibera sulla domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e sarà annotata nel libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

Art.7

Obblighi e diritti del socio

Obblighi dei soci:

- a) al versamento della azione sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.6;
- b) la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo ;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il socio, sotto pena dell'esclusione ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
- e) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alle attività dell'impresa sociale, a seconda della necessità della stessa, se persone fisiche.

Diritti del socio:

Al diritto di voto, il diritto ai ristorni e agli utili nel modo previsto dal presente statuto, il diritto di recesso e di controllo delle attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. Effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono e assumono nei confronti del mercato.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

I suddetti diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8

È fatto divieto ai soci, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

Art. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità possono, con delibera dell'assemblea ordinaria, diventare soci onorari della cooperativa, allo stesso modo lo possono anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

**TITOLO IV
RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE**

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 49.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12

La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5,
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo,
- in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantesimo anno di età,
- nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
- Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e deve essere comunicato per scritto allo stesso con le modalità previste dall'Art.11 precedente.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi più di 3 volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti o ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità o di disoccupazione speciale);
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento".

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49. e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 32, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili per soci non cooperatori.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili per soci non cooperatori, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 16

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 32.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della azione, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 18

Emissione di strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non, secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti

finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art.19

Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art.20

Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art.21

Trasferibilità dei titoli

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.¹.

Art.22

Recesso dei possessori di strumenti finanziari

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora

ma decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della azione parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 23

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 24

Soci sovventori

Perme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00 ciascuna.

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori e in caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei "soci cooperatori".
- In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi di quanto precedentemente indicato, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 25

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 50,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle

azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 26

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 27 estensibili anche ai lavoratori ausiliari in quanto applicabili.

Art. 27

Il trattamento economico corrisposto ai soci per le rispettive attività lavorative, viene disciplinato da un apposito regolamento interno elaborato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Assemblea dei soci.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,82. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge (tali limiti, non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies diritto agli utili dei soci cooperatori e 2545-sexies ristorni, ai sottoscrittori soci degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione);
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa e dai possessori di strumenti di partecipazione finanziari;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 32. e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del art 32.;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.²
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 29

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 30

Le azioni sottoscritte dai soci dovranno essere versate:

- a) per i soci operatori e volontari, interamente entro un mese dalla data d'iscrizione sul libro soci;
- b) per i soci sovventori entro il decimo giorno dalla data d'iscrizione sul libro soci.

Art. 31

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 32

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi a remunerazione dei strumenti finanziari in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e alle cooperative sociali.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori nei limiti di legge (artt.4 e 5 L.59/92; art. 2514, lett.b) e c); art. 2514, lett. c) e art.2545-ter).

- L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Divieti:

E' comunque fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea può inoltre provvedere all'acquisto o al rimborso azioni proprie, così come previsto dall'art.2529 del Codice Civile.

Art. 33

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 34

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 35

- Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.)

Art. 36

- Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente a quanto indicato nel titolo V del presente statuto e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale (se esiste), al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 33 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 37

- L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo V. del presente statuto

Art. 38 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto (tali recapiti devono essere stati espressamente comunicati dal socio e annotati sul libro soci), almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (audio solo se a libro soci < di 20 soci). Il presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio deve accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Art. 39

- Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione tale assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima, seconda e ogni altra convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 40

- Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica il titolo V del presente statuto.
Per i soci speciali si applica l'articolo 5. del presente statuto.

Ai soci cooperatori è possibile attribuire un voto plurimo in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 41

- Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 42

- Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create

anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento³. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 43

- **Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.**

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal titolo V del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 44

- **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale (se nominato).

Articolo 45

- Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa azione sociale;

b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;

c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 46

- Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali presenze non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 47

- Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 48

- Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 e 2477, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori⁴. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

pepelo

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 49

- Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 50

- Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Qualora la Camera di commercio non abbia provveduto ad istituire il servizio arbitrale, oltre alla norma relativa alla conciliazione, si dovrà ottemperare nel seguente modo:

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Mantova, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro⁵.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 51

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO X
SCIoglimentoELiquidazione

Art. 52

- Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari e di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato
 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 32, ovvero attraverso l'erogazione del ritorno;
 - all'assegnazione ai soci non cooperatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla azione parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e la Previdenza sociale d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la commissione centrale per la cooperazione.

Titolo XI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53

Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni

per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 54

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una azione degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

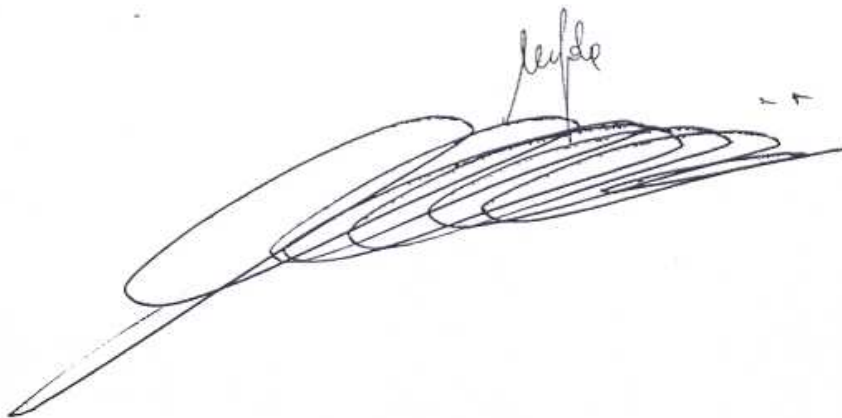
Art. 55

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.

A handwritten signature, possibly 'Leide', is written above a large, dense, and somewhat chaotic scribble made with dark ink. The scribble consists of many overlapping loops and lines, extending horizontally across the lower half of the page.